

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/09/1997
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante.

Doc. **497A18SE.900** di Origine Nazionale
emanato/a da : **Presidente del Consiglio dei Ministri**
e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 233 del 06/10/1997**

riguardante :

AMBIENTE - Inquinamento acustico

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Limiti del livello di pressione sonora.
Art. 3. - Obblighi del gestore.
Art. 4. - Disposizioni finali.
Art. 5. - Entrata in vigore.

ALLEGATO A.
ALLEGATO B.
ALLEGATO C.
ALLEGATO D.

- § -

NOTE

Il presente D.P.C.M. è stato **abrogato** dall'[art. 8](#) del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215: "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*", che ora disciplina la medesima materia..

Art. 4, comma 2: il termine previsto in tale comma è stato prorogato dal [D.P.C.M. 19 dicembre 1997](#) di sei mesi dall'entrata in vigore - avvenuta il 21 dicembre 1997 - dello stesso.

- § -

TESTO

[IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - legge quadro sull'inquinamento acustico, ed in particolare l'[art. 3](#), comma 1, lettera h);

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità';

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge del 26 ottobre 1995, n. 447, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a cio' abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto.

Art. 2. - Limiti del livello di pressione sonora.

1. Il livello di pressione sonora nei luoghi di cui all'art. 1, misurato secondo la metodologia prevista nell' allegato A, non deve essere superiore al valore di 103 dB(A) L ASmax e 95 dB(A) L Aeq.
2. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell' impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 3. - Obblighi del gestore.

1. Al gestore dei luoghi di cui all'art. 1 del presente decreto e' fatto obbligo:
 - a) del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2;
 - b) di dotarsi di sistema di registrazione in continuo di cui all'allegato B;
 - c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato C.
2. I sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere calibrati e verificati prima della loro messa in opera e ne deve essere rilasciata apposita documentazione.
Il gestore ha la responsabilita' del funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e della tenuta della documentazione attestante la calibrazione e la verifica.
3. In caso di guasto dei sistemi alle lettere b) e c) del comma 1, il gestore deve comunicare, entro le ventiquattro ore, il fatto all'autorita' di vigilanza, specificando le caratteristiche del guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema stesso, fermo restando per il gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4. - Disposizioni finali.

1. I limiti di cui all'art. 2 hanno validita' dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il gestore deve dotarsi dei sistemi di cui alla lettera b) e c), dell' art. 3, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. [(vedi nota)]
3. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 5. - Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A.

1. Strumentazione di misura del suono.

Le strumentazioni da utilizzare per i controlli di cui all' art. 2, devono essere tali da soddisfare le specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651 / 1994 e EN 60804 / 1994.

Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe "1" delle norme EN 60651 / 1994 e EN 60804 / 1994.

2. Modalita' di misura del suono.

Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all' art. 2, comma 1, del presente decreto, la misurazione del livello della pressione sonora deve essere effettuata con la caratteristica dinamica slow e con la curva di ponderazione A nel punto, accessibile al pubblico, di maggiore livello di pressione sonora: dell'insieme dei valori cosi' misurati si considera il maggiore.

ALLEGATO B.

Sistemi di registrazione del livello di pressione sonora all'interno dei locali.

La strumentazione di cui alla lettera b), comma 1, art. 3, del presente decreto, deve essere costituita da un fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle norme EN 60651 / 1994 e EN 60804 / 1994. Tale strumentazione deve essere controllata almeno ogni due anni per la verifica della conformita' alle specifiche tecniche.

Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale, ai sensi della legge 11 agosto 1991, [n. 273](#). Le misure possono essere memorizzate nella memoria non volatile del fonometro che deve eseguire direttamente ogni tre minuti la stampa dei seguenti dati:

L ASmax;

L Aeq;

data e tempo nel formato anno, mese, giorno, ora, minuti.

Alla fine deve essere stampato il tempo finale ed il L Aeq riferito all'intero periodo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Le stampe suddette devono essere eseguite senza l'impiego di calcolatori di

supporto.

Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e / o DC.

Non e' ammessa la registrazione grafica con segnale prelevato dall'uscita analogica AC e / o DC del fonometro. Il controllo del livello di calibrazione deve essere eseguibile secondo le raccomandazioni del costruttore, con comandi impostabili dalla tastiera dello strumento o mediante vite meccanica di calibrazione.

Il valore associato al livello di calibrazione deve essere registrato e riportato in fase di stampa. I valori di misura devono essere arrotondati a 0.5 dB. La tolleranza della misura di registrazione e' di 1 dB. Il dispositivo di registrazione ed il relativo microfono devono essere posti nei luoghi di cui all'art. 1, in posizione tale da non essere accessibili al pubblico. Il sistema di registrazione deve altresì essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di registrazione, deve essere individuato il fattore di correzione K_r , dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L_{ASmax} misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di registrazione. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.

Le registrazioni devono essere conservate, per almeno tre mesi, a cura del gestore che li rende disponibili per eventuali controlli e verifiche.

ALLEGATO C.

Sistemi di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali.

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere in grado di impedire il superamento del livello L_{ASmax} di cui all' art. 2, comma 1. La misura del rumore deve essere rilevata da un fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle norme EN 60651 / 1994 e EN 60804 / 1994. Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e / o DC per poter fornire il segnale, pilota utile per il sistema di controllo del livello di pressione sonora all'interno dei locali.

Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.

Per il sistema di controllo, deve essere individuato il fattore di correzione K_c , dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L_{ASmax} misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di controllo automatico.

Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.

ALLEGATO D.

Relazione tecnica.

Il gestore, nelle procedure di attivazione dei sistemi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), ha l'obbligo di verificare il corretto funzionamento dell'impianto:

all'atto dell'attivazione;

dopo ogni modifica dell'impianto;

dopo ogni riparazione dell'impianto;

ed almeno annualmente, redigendo una relazione tecnica che deve contenere i seguenti dati:

a) nominativo del gestore;

b) nominativo del tecnico competente per i rilievi fonometrici;

c) modello numero di serie e data di certificazione del fonometro e del calibratore utilizzato per la calibrazione o il controllo fonometrico;

d) modello, numero di serie e data di certificazione del fonometro e caratteristiche dell'impianto automatico di registrazione e di controllo del livello di pressione sonora L_{ASmax} ;

e) planimetria con la localizzazione dei punti di misura per la ripetibilita' dei rilievi;

f) valori rilevati L_{Aeq} , L_{ASmax} e fattore K_r di cui all'allegato B, e K_c di cui all' allegato C;

g) procedura di calibrazione adottata ed osservazioni;

h) nominativo e firma del tecnico competente autore della relazione tecnica;

i) data di esecuzione della relazione tecnica;

l) ora di inizio e fine delle operazioni di misura;

m) descrizione e dati di identificazione dei singoli componenti dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora;

n) posizioni di misura, altezza del microfono e distanza dalla piu' vicina sorgente sonora;

o) periodo di apertura al pubblico dei locali.]